



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE MARITTIMA DI CIVITAVECCHIA**

DECRETO

Il Direttore Marittimo di Civitavecchia,

- VISTE** le circolari titolo “Porti”, serie VI n. 31 del 27 ottobre 1971 e n. 91 in data 5 luglio 1990 del Ministero della Marina Mercantile, relative all’introduzione del correttivo al parametro di stazza ai fini del pagamento dei servizi portuali basati su tali parametri e le precisazioni ivi fornite circa l’applicabilità del citato correttivo;
- VISTO** il Dp. n. 5203268 del 18 novembre 1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione che introduce nuovi parametri di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio;
- VISTO** il Dp. n. M_TRASPORTI/16058 del 16 dicembre 2009 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale dei Porti, ha comunicato le riduzioni per le navi che compiono frequenti approdi;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale in data 25 ottobre 2010 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale dei Porti, ha modificato il Decreto di obbligatorietà del pilotaggio per il porto di Anzio;
- VISTO** il Dp. n. 26024 del 12 dicembre 2025 con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne ha disposto di procedere alla revisione delle tariffe nella misura di variazione dell’inflazione registrata dall’ultimo adeguamento, calcolata con la modalità indicata nella nota n. 122 del 16 settembre di Fedepiloti, corrispondente a quella per prassi finora utilizzata;
- VISTO** il Dp. MIT 00000804 in data 14.01.2026 con cui è stato comunicato che la Legge 8 ottobre 2025, n. 151 ha istituito la festa nazionale di San Francesco d’Assisi il 4 ottobre, aggiungendola alle festività per le quali il decreto tariffario per il servizio di pilotaggio prevede la maggiorazione del 150% (numero 3, lettera A “Per fuori orario e festivi” del relativo articolo).
- VISTO** il proprio Decreto n. 88 del 17 agosto 2023 relativo alle tariffe di pilotaggio per il porto di Anzio per il biennio 2023 – 2024;
- VISTA** la nota dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, prot. 0000176 in data 09.01.2026, con la quale, in riscontro alla nota della Direzione Marittima di Civitavecchia, prot. 112900 in data 18.12.2025, è stato inviato lo schema di decreto di adeguamento tariffario aggiornato con la variazione del 3,00%;
- VISTO** l’articolo 96 codice della navigazione e gli articoli 130, 132, 133 e 134 del regolamento di esecuzione (parte marittima)

DECRETA

Articolo 1

Le tariffe per il servizio di pilotaggio nel porto di Anzio sono così determinate:

1. Servizio reso a bordo

1.1. Per tutte le navi, tranne le navi petroliere indicate nei punti successivi:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base espressa in € biennio 2025/2027
da	a	
0	200	210,841
201	500	351,4154
501	1.000	405,7273
1.001	2.000	517,6265
2.001	3.500	635,7675
3.501	5.000	764,26
5.001	7.000	1.026,3538
7.001	10.000	1.273,9658
Per ogni ulteriore scaglione di 5000 GT		261,1668

1.1.1. Per le navi fino a 200 GT in servizio di linea adibite al trasporto passeggeri, che effettuino almeno 250 scali durante l'anno solare, si applica una riduzione del 50% della tariffa base, qualora vengano rispettati i termini di pagamento delle fatture relative agli ordini di introito. A tale scopo, le fatture sono presentate all'utente del servizio per il pagamento allo scadere di ogni mese. Qualora l'adempimento non avvenga entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, l'utente non può fruire della predetta riduzione del 50% a partire dalla prima fattura presentata dopo la scadenza dei 60 giorni, come pure per le fatture successive, se non abbia provveduto a regolarizzare i pagamenti pregressi.

1.2. Per le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.) Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base espressa in € biennio 2025/2027
da	a	
0	500	351,4154
501	1.000	405,7273
1.001	2.000	517,6265
2.001	3.500	635,7675
3.501	5.000	764,26
5.001	7.000	1.026,3538
7.001	10.000	1.273,9658
Per ogni ulteriore scaglione di 5000 GT		261,1668

1.3. Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.) Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base espressa in € biennio 2025/2027
da	a	
0	500	423,4021
501	1.000	488,8483
1.001	2.000	623,5723
2.001	3.500	765,9801
3.501	7.000	1.236,5562
7.001	10.000	1.535,5137
Per ogni ulteriore scaglione di 5.000 GT		314,6547

Per le unità da diporto:

Tariffa base per il servizio reso ad unità da diporto rientranti nell'obbligo di pilotaggio oppure che abbiano richiesto volontariamente il servizio di pilotaggio		
Scaglioni in metri delle unità da diporto pilotate		Tariffa base espressa in € biennio 2025/2027
da	a	
0	24	355,35
24	40	473,8
Superiore a 40		592,25

2. Servizio reso tramite stazione radio VHF:

Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF, così come previsto dall'articolo 4 del Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti del 25 ottobre 2010, si applicano le seguenti tariffe:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base espressa in € biennio 2025/2027
da	a	
0	200	63,2626
201	500	110,6117
501	1000	135,8261
1001	2000	168,302
2001	3500	246,3039
3501	5000	331,2883
5001	7000	449,3375
7001	10000	634,2019
Per ogni ulteriore scaglione di 5000 GT		78,3418

2.1. Per le navi fino a 200 GT in servizio di linea adibite al trasporto passeggeri, che effettuino almeno 250 scali durante l'anno solare, si applica una riduzione del 50% della tariffa base, qualora vengano rispettati i termini di pagamento delle fatture relative agli ordini di introito. A tale scopo, le fatture sono presentate all'utente del servizio per il pagamento allo scadere di ogni mese. Qualora l'adempimento non avvenga entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, l'utente non può fruire della predetta riduzione del 50% a partire dalla prima fattura presentata dopo la scadenza dei 60 giorni, come pure per le fatture successive, se non abbia provveduto a regolarizzare i pagamenti pregressi.

Articolo 2

Le tariffe di cui ai precedenti punti 1. e 2. si applicano per il pilotaggio, in entrata, in uscita delle navi e per movimenti all'interno del porto, esclusi quelli che si effettuano lungo la stessa banchina quando non comportino l'uso delle macchine e/o dei rimorchiatori.

Articolo 3

Sono esentate dall'obbligo di pilotaggio:

- Le navi di stazza lorda fino a 200 TSL aventi un pescaggio pari o inferiore a metri 3,60, qualora non trasportino passeggeri;
- Le navi da guerra nazionali ed estere;
- Le navi da pesca non adibite alla pesca atlantica;
- Le navi ed i rimorchiatori addetti ai servizi portuali;
- Le navi addette ai lavori nel porto e nelle zone costiere del circondario qualora abbiano porto di base ad Anzio.

Articolo 4

Alle tariffe base di cui al precedente articolo 1, vanno addizionate le sottoelencate maggiorazioni:

A. Per il fuori orario

1. Il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite tra le ore 20:00 e le ore 06:00;
2. Il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite la domenica;
3. Il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi: 1° gennaio, 6 gennaio, il giorno di Pasqua, il giorno di lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 4 ottobre, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, il Santo Patrono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui al punto 2.
4. Il 100% della tariffa base per le prestazioni eseguite nella prima domenica di novembre (data in cui ha luogo la celebrazione della festa dell'unità nazionale) eventualmente cumulabile con quella di cui al punto 3. nel caso in cui il 1° novembre (festa ognissanti) cada di domenica.

Le maggiorazioni si applicano tenendo conto dell'ora di inizio della prestazione richiesta al pratico locale.

B. Per carichi pericolosi

- a. Il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alla classe 2, 3, 4.1 e 4.3 del D.P.R. 9 maggio 1968 n. 1008 o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore a 65° centigradi. Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunga il 25% della portata lorda della nave (DWT).
- b. Il 20% della tariffa base quando le prestazioni siano rese a:
 - I. Navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1ª classe del D.P.R. 9 maggio 1968 n. 1008.
 - II. Navi vuote e non munite del certificato generale di "gas free" valido al momento del pilotaggio, che siano adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel D.P.R. 9 maggio 1968 n. 1008.

C. Per prestazioni effettuate con un secondo pratico locale

Il 50% per le prestazioni eseguite con il secondo pratico locale a bordo.

D. Manovre senza macchina/movimenti

1. Per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine è prevista una maggiorazione pari al 50% della tariffa base di cui all'articolo 1.
2. Per le manovre da un ormeggio all'altro che durano più di un'ora è prevista una maggiorazione del 50% della tariffa base di cui all'articolo 1.

Articolo 5

I compensi spettanti nei casi previsti negli articoli 130, 132 e 133 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue:

- 1) Quando il pratico locale sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del porto di recarsi fuori dei limiti territoriali previsti dal "regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel porto di Anzio", qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:

- a. Se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia dal limite suddetto:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base espressa in € biennio 2025/2027
Per navi da 0 a 2000 GT	174,6262
Per navi da 2001 GT in poi	188,6548

- b. Se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia dal limite suddetto:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base espressa in € biennio 2025/2027
Per navi da 0 a 2000 GT	278,1927
Per navi da 2001 GT in poi	289,3064

- 2) Quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base espressa in € biennio 2025/2027
Per navi da 0 a 2000 GT	440,9739
Per navi da 2001 GT in poi	472,7803

- 3) Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili per un periodo di tempo superiore ad un'ora per le navi traghetto e alle due ore e trenta minuti per le altre navi, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio. Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.
- 4) Quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della stazione del Pratico locale, per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base espressa in € biennio 2025/2027
Per navi da 0 a 2000 GT	174,6262
Per navi da 2001 GT in poi	188,6548

al pratico locale è dovuto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

- 5) Qualora, dopo che il pratico locale sia salito a bordo venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo del 50% della tariffa base.

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pratico locale abbia atteso a bordo sino ad un massimo di mezz'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora si sia rimasti a bordo oltre mezz'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa prima dell'inizio della manovra.

- 6) Quando il pratico locale venga inviato dagli interessati incontro ad una nave e questa arrivi in ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

Tale compenso è dovuto quando il pratico locale abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.

- 7) Qualora dopo che il pratico locale sia salito a bordo venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.
L'entrata della nave si considera sospesa quando il pratico locale abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.
Qualora il pratico locale sia rimasto a bordo oltre un'ora sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ora di ulteriore attesa a bordo, prima dell'inizio della manovra.
- 8) Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione radio VHF, qualora la sospensione della corsa, non dovuta a causa di forza maggiore, non venga comunicata al marittimo abilitato al pilotaggio entro due ore prima della manovra, il compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

Articolo 6

Per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussole, radiogoniometri, etc., esplicitamente richiesta dal Comandante della nave, è dovuto al pratico locale oltre alla tariffa base di pilotaggio un compenso di:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base espressa in € biennio 2025/2027
Per navi da 0 a 2000 GT	440,9739
Per navi da 2001 GT in poi	472,7803

Articolo 7

I compensi di cui agli articoli 5 e 6 hanno carattere forfettario e non sono pertanto soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'articolo 4.

Articolo 8

La stazza delle navi da carico (non passeggeri) comprese tra le 500 e le 180.000 GT verrà considerata ai fini dell'applicazione della tariffa di pilotaggio, in base al correttivo di stazza previsto dalle tabelle allegate ai Decreti n. 24/71 del 13 novembre 1971 e n. 26/90 del 20 luglio 1990 della Direzione Marittima di Civitavecchia.

Articolo 9

Le sopra elencate tariffe sono comprensive degli oneri sociali, assistenziali e previdenziali, nonché oneri integrativi per i porti a scarso traffico, affinché tali porti possano mantenere l'efficienza del servizio.

Articolo 10

Alle navi appartenenti a, o noleggiate da, un soggetto che ne assume l'esercizio individualmente o in forma associata, che nel trimestre di calendario effettuano più approdi, si applicano le tariffe di seguito specificate:

dal	al	
1° approdo	3° approdo	100% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1
4° approdo	10° approdo	80% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1
11° approdo	20° approdo	70% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1
oltre il 20° approdo		60% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1

Le eventuali maggiorazioni, espresse in percentuale, dovranno essere calcolate sulla tariffa ridotta. Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite VHF.

Le compagnie di navigazione marittima aventi titolo all'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo della pri-

ma nave e di ogni successiva nave avente diritto alle stesse condizioni e, comunque entro e non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, dovranno richiedere per iscritto ai pratici locali, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario che agirà in loro nome e per conto, l'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo.

Tale richiesta dovrà in ogni caso essere formulata indicando le singole navi interessate all'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo; analogamente, dovrà essere data idonea dimostrazione dei motivi in base ai quali le singole navi interessate hanno diritto alle condizioni di cui al presente articolo, nonché del titolo e/o legame di appartenenza o gestione tra la compagnia marittima richiedente e la nave.

Alle navi appartenenti alla medesima compagnia di navigazione, che nel trimestre di calendario effettuano ripetuti approdi, verrà applicata la tariffa di seguito specificata:

dal	al	
1° approdo	10° approdo	100% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1
11° approdo	30° approdo	70% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1
31° approdo	50° approdo	60% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1
oltre il 50° approdo		50% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1

Il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo per l'applicazione delle tariffe ad esse relative comporterà l'applicazione della tariffa intera di cui all'articolo 1. Analogamente, i pratici locali non saranno tenuti all'applicazione dei livelli tariffari di cui al presente articolo qualora le richieste ad essi relative non siano pervenute nei termini e con le modalità sopra determinate.

Per l'applicazione delle percentuali di cui sopra verranno considerate anche le navi gestite dalla stessa compagnia di navigazione marittima in forza di contratti di utilizzazione dai quali risulti che la nave è stabilmente inserita nell'azienda della compagnia di navigazione marittima interessata (unico soggetto giuridico), che assume quindi il rischio imprenditoriale derivante dall'utilizzo della nave medesima. Per approdo si intende un insieme compiuto di prestazioni comprendenti un arrivo ed una partenza (con rilascio di spedizioni). Pertanto gli eventuali movimenti effettuati tra l'arrivo e la partenza sono da considerarsi facenti parte dello stesso approdo.

Articolo 11

Le disposizioni di cui al presente Decreto entrano in vigore dalla sua data di sottoscrizione. È abrogato il Decreto n. 88 del 17 agosto 2023 della Direzione Marittima di Civitavecchia.

Civitavecchia,

IL DIRETTORE MARITTIMO
C.V. (CP) Cosimo NICASTRO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa